

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PdI antipirateria abbinata C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio e C. 2679 Zanella

**AUDIZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Roma, 14-12-2021**

DOCUMENTO TECNICO PER GLI ATTI DELLE COMMISSIONI

La pirateria audiovisiva

Il diritto patrimoniale d'autore è la posizione giuridica soggettiva del creatore di un'opera dell'ingegno, cui l'ordinamento riconosce la facoltà di godere dello sfruttamento economico delle proprie opere.

La natura materiale di tale diritto lo ha sempre esposto al fenomeno della pirateria, intesa come attività criminosa di violazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere e come illecita riproduzione, commercializzazione e, più recentemente, con la abusiva messa a disposizione degli utenti in un sistema di reti telematiche.

La pirateria, da sempre presente, si è espressa nel tempo in varie forme adattandosi continuamente all'evolversi delle tecnologie.

Negli ultimi anni la **IPTV pirata** (*Internet Protocol Television*) è risultata in larga diffusione tra gli utenti che fruiscono di contenuti illegalmente. Gli abbonamenti venduti abusivamente dai pirati informatici, oltre ai canali live della pay-tv (film, serie tv, documentari) consentono di accedere ad ogni genere di evento sportivo.

Nel settore musicale è rilevante anche il cosiddetto fenomeno dello **stream ripping**, ovvero l'estrazione abusiva tramite software o app di brani musicali dai video presenti su piattaforme come YouTube o Daily Motion. Grazie a tali sistemi, con una semplice e veloce operazione, è infatti possibile ascoltare in streaming (o anche scaricare) gratuitamente sul proprio dispositivo brani musicali di ogni genere.

Molto diffusa inoltre, soprattutto tra la fascia dei più giovani, la fruizione illegale mediante utilizzo di **flussi musicali craccati** da piattaforme come Spotify o altre.

Un ruolo nella diffusione della pirateria è svolto anche dai servizi di **messaggistica**, come Telegram o WhatsApp, che veicolano al loro interno canali tematici per la diffusione illecita delle opere dell'ingegno.

Indagine IPSOS sulla pirateria audiovisiva

Lo scorso 12 luglio 2021 IPSOS ha presentato un'indagine sulla pirateria audiovisiva commissionata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali). Dal sondaggio è emerso che, dopo un incremento rilevato nel periodo del lockdown, la pirateria è tornata alle percentuali rilevate nel periodo pre-pandemia.

Secondo IPSOS, infatti, l'incidenza della pirateria in Italia è passata dal 40% del periodo marzo-aprile del 2020 al 38% dello stesso bimestre nel 2021 (contro il 37% del 2019). Sono diminuiti i casi di pirateria fisica ma aumentati quelli nel settore digitale.

Risulta in particolare in crescita la pirateria di eventi sportivi live dopo il lockdown (+14% negli ultimi 12 mesi) la cui fruizione da parte degli utenti avviene tramite le IPTV illegali. Meno attenzione risulterebbe rivolta dai pirati verso film e serie tv/fiction, che scendono rispettivamente al 25% e al 20% (con un -6% e -3%) mentre cresce la fruizione illecita di eventi sportivi live, al 14% contro il 10% del 2019.

Dal focus è emerso anche un dato positivo considerando che il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver sottoscritto negli ultimi dodici mesi un nuovo abbonamento a piattaforme legali che distribuiscono opere audiovisive.

Sulla base dei dati comunicati dalle associazioni di categoria dei produttori si stima un mancato incasso per le opere cinematografiche e musicali pari a oltre 1 milione di euro.

Oltre a tali danni puramente economici è poi sempre necessario considerare anche gli impatti e i relativi danni sociali, ovvero:

- gestione delle attività illecite da parte della criminalità organizzata;
- danni alle imprese che operano lecitamente nel settore della proprietà intellettuale e industriale, con ripercussioni sul numero dei posti di lavoro disponibili su tutta la filiera;
- perdita di introiti per l'erario;
- fenomeni di riciclaggio della liquidità, utilizzata per finanziare altre attività illecite.

Il ruolo di SIAE

SIAE ha tra le sue funzioni, come previsto dalla legge, la tutela delle opere dell'ingegno in tutte le sue forme, e in particolare il contrasto alla "pirateria", sia *offline* che *online*.

Quanto al tema delle forme di tutela giuridica contro le utilizzazioni abusive via web (compreso l'oscuramento dei siti), SIAE collabora all'attività di contrasto per le violazioni online di opere tutelate dal diritto d'autore svolte dall'Autorità garante per le Comunicazioni (AGCOM) sulla base principalmente dell'art. 182-bis della Legge 633/1941, come introdotto dalla Legge n. 248 del 18.08.2000 (c.d. Legge antipirateria), che ha previsto il coordinamento tra le due Istituzioni.

In tale prospettiva, assume grande rilievo il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, adottato dall'AGCOM con delibera n. 680/13, entrato in vigore il 31 marzo 2014 rispetto al quale SIAE è riconosciuta, dalla norma stessa, come soggetto legittimato a presentare istanze per conto dei propri aventi diritto.

Il Regolamento AGCOM fonda l'intervento dell'Autorità su:

1. l'incentivazione dell'offerta legale, onde costruire un sistema "fisiologico" di licenze facili, agevoli e convenienti sia per i titolari dei diritti che per gli utenti;
2. la promozione del rispetto della legalità nella Rete attraverso campagne di "educazione" rivolte principalmente ai giovani, ma anche ad altre categorie di utenti del web (in corso un progetto per una campagna educativa presso le scuole);
3. la costruzione di un sistema cosiddetto *notice and take down* che consenta ai titolari dei diritti, tramite agevole procedura, di ricorrere all'Autorità, eventualmente dopo l'utilizzo di procedure di autoregolamentazione che siano già predisposte dai siti, per ottenere la rimozione selettiva di contenuti illegali, giungendosi, come risposta graduata, fino all'oscuramento di siti che perseverino invece nella diffusione massiva di contenuti illegali. È da sottolineare come questa procedura si rivolga solo ai siti e non agli utenti della Rete, come si avvii solo ad istanza di parte e non d'ufficio e come costituisca un binario alternativo (in via amministrativa) al ricorso all'Autorità giudiziaria.

Modifiche al Regolamento AGCOM

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 22 luglio 2021, ha approvato all'unanimità le modifiche al Regolamento proposte mediante consultazione pubblica (540/20/CONS).

L'approvazione di tali modifiche, avvenuta con delibera 233/21/CONS, è giunta a conclusione della consultazione pubblica tenendo conto dei contributi ricevuti da tutte le parti interessate anche nel corso delle audizioni tenute in argomento.

In estrema sintesi le modifiche introdotte al Regolamento hanno ampliato gli strumenti a disposizione dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, attribuendole il potere di ordinare anche ai "*fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione*" di porre fine alle violazioni online al diritto d'autore e ai diritti connessi.

Si tratta in particolare dei servizi di messaggistica istantanea come Telegram o WhatsApp, rispetto ai quali non risulterebbe proporzionato il blocco delle intere piattaforme da parte dell'Autorità per contrastare unicamente gruppi di utenti o canali pirata presenti al loro interno rispetto al complesso generale dei servizi offerti legalmente agli utenti. A tale scopo, all'art. 6, comma 1, del Regolamento, le parole "*su una pagina*" sono sostituite dalle parole "*sulla rete*", non potendosi considerare tali servizi di messaggistica istantanea delle pagine Internet.

L'AGCOM, su istanza del soggetto legittimato, può quindi ordinare ai suddetti prestatori di servizi di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali, ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. I tempi di intervento per tale casistica sono fissati in dodici giorni.

Effetti del Regolamento AGCOM

Gli effetti derivanti dall'applicazione del regolamento AGCOM possono essere classificati in effetti diretti ed effetti indiretti.

Fino ad oggi, il regolamento AGCOM ha comportato rilevanti **effetti indiretti**, inducendo gli operatori ad un comportamento maggiormente virtuoso rilevabile dai numeri sotto riportati conteggiati a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.

È inoltre da evidenziare che l'adozione di tale provvedimento ha comportato l'uscita dell'Italia dalla black list statunitense dei Paesi in cui, a causa della pirateria, sono meno convenienti gli investimenti USA.

Effetti diretti

Sono state presentate complessivamente **n. 2.942** istanze (al 30 giugno 2021), così suddivise per tipologia di opera violata:

Tipologia	Numero istanze
Audiovisiva	1.700
Editoriale	230
Fotografica	210
Letteraria	130
Software	26
Sonora	539
Videoludica	81
Altre tipologie	26

A fronte delle istanze presentate sono stati avviati **n. 1.480** procedimenti, di cui segnaliamo:

Esito procedimento	Numero
Dispositivo di blocco	1.946
Adeguamento spontaneo	417
Archiviazione	78
Archiviazione per ritiro istanza	17
In lavorazione	9
Diffida	5

Delle 2.942 istanze di cui sopra, dall'entrata in vigore del Regolamento (al 30 giugno 2021), SIAE ne ha presentate **393** riferite a siti che effettuano violazione massiva delle opere dell'ingegno per milioni di titoli. Di queste istanze **55** sono state ritirate/archivate per l'avvenuta rimozione dei link successivamente all'invio dell'istanza o per l'interruzione di attività del sito segnalato. Le restanti **338** istanze SIAE hanno portato al dispositivo di blocco della URL sul territorio nazionale.

Effetti indiretti

Attraverso le attività di rimozione selettiva cosiddette *notice and take down*, gli aventi diritto, attraverso SIAE, hanno la possibilità di richiedere la rimozione selettiva delle opere ritenute violate. Ottemperando a tali richieste, i gestori dei siti (pirata o meno) usufruiscono delle esenzioni di responsabilità previste per gli hosting provider dal d.lgs. n. 70/2003 (attuativo della direttiva n. 2000/31/CEE cd. "e-commerce").

SIAE ha in questo modo richiesto la rimozione selettiva di contenuti abusivamente utilizzati su numerosi portali/siti web. A fronte delle richieste inviate, risultano effettivamente rimossi l'**86%** dei link segnalati. Tenuto conto che ogni link può riguardare un singolo brano musicale, un album intero, fino alla intera

discografia di un artista, si può stimare che l'attività ha consentito di rimuovere dal web oltre 1 milione di brani musicali degli artisti più noti.

IL DIGITAL SERVICES ACT (DSA) – INIZIATIVE SIAE IN VISTA DELLA SUA APPROVAZIONE

Premessa

La proposta del Digital Services Act–DSA- è stata adottata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2020, con l'obiettivo principale di stabilire, attraverso lo strumento del Regolamento UE, un set completo ed armonizzato di norme intese a delineare la nuova cornice giuridica per il mondo dei servizi digitali, compresi i social media, i mercati online e le altre piattaforme online che operano nell'Unione europea.

In particolare, la Commissione si è impegnata ad aggiornare le norme che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, tutelando i diritti fondamentali dei cittadini nell'ambiente online e rafforzando l'efficace funzionamento del mercato interno per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività degli operatori digitali europei.

La riforma legislativa in discussione dovrebbe quindi portare ad una revisione completa della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/UE, risalente ad oltre venti anni fa, tenendo conto della evoluzione del mercato unico digitale, in particolare per quel che concerne, tra l'altro la messa a punto di procedure e di misure dettagliate per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali o messi illegalmente a disposizione online, ivi compresi quelli tutelati dal diritto di autore, che includano l'introduzione di un meccanismo europeo armonizzato di notifica e di azione ed il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie; l'istituzione di meccanismi di supervisione e di cooperazione innovativi tra le autorità pubbliche degli Stati membri, rivolti a garantire un'applicazione efficace in tutto il mercato unico, accompagnati da sanzioni proporzionate e dissuasive nella ipotesi di inottemperanza agli obblighi di legge, anche di carattere pecuniario (sino al 6% del fatturato della piattaforma).

Nel corso del 2021 ha preso avvio l'iter di approvazione della proposta di Regolamento, nel contesto del cd. Trilogo tra le istituzioni comunitarie.

Il testo iniziale di compromesso non è apparso a SIAE così chiaro ed esaustivo come ci si attendeva su temi quali la responsabilità e le procedure di *notice*, ma costituisce una buona base di partenza.

Dall'altro lato, la proposta della Presidenza di turno slovena, pur se di recente modificata, tende a diluire il valore di alcune previsioni dirette a rafforzare la responsabilità degli operatori online.

Nelle more anche il Consiglio europeo ha concordato un testo sul DSA durante la riunione del 17 novembre 2021, che vale come orientamento generale del Consiglio medesimo per i suoi negoziati nel contesto del Trilogo.

Rispetto al regime attuale le previsioni contenute in tale testo portano ad un'attenuazione della responsabilità delle piattaforme e degli intermediari online, ad es. per quanto riguarda la rimozione efficace dei contenuti. Tuttavia, altre disposizioni rafforzano gli obblighi a carico dei DSP, configurando altresì ulteriori obblighi di trasparenza e tracciabilità per i commercianti terzi che operano sui mercati online, e stabiliscono chiaramente che il Regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'acquis comunitario sul diritto d'autore in generale e il regime di responsabilità creato dalla nuova direttiva sul diritto d'autore in particolare (art. 17).

Il 14 dicembre 2021 la Commissione Mercato Interno ha votato sul testo integrale del report, che fisserà/consoliderà la posizione del Parlamento Europeo in vista del voto in seduta plenaria, programmato per il mese di gennaio 2022.

La SIAE, al pari di altre Società di Autori europee, ha inteso sensibilizzare gli euro-parlamentari italiani - attraverso una lettera del suo Presidente Mogol - richiamando l'attenzione su su alcuni temi prioritari per il diritto di autore e per la comunità dei creatori delle opere dell'ingegno, quali la necessità di evitare interferenze tra il DSA e la direttiva Copyright nel mercato unico digitale e il chiarimento sulla responsabilità dei motori di ricerca, evitando l'introduzione ingiustificata di forme di "safe harbour".

PROPOSTE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - C. 1357 BUTTI - C. 2188 CAPITANIO - C. 2679 ZANELLA

Il raffronto tra le proposte evidenzia la condivisibile finalità degli estensori di rendere la normativa per il contrasto alla pirateria audiovisiva più efficace ma anche più rapida nei tempi di applicazione.

Risulta infatti primaria l'esigenza di reprimere, nell'immediatezza dei fatti, gli eventi live nell'esatto tempo reale della loro esecuzione in quanto un intervento successivo risulterebbe tardivo oltretutto inefficace.

Si sottolineano qui alcuni aspetti rimarchevoli, quali il fatto che venga proposto che l'Autorità possa ordinare ai prestatori di servizi, ai motori di ricerca e alle piattaforme di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, e che l'onere di eseguire in tempo reale l'ordine dell'AGCOM venga posto in capo al prestatore che deve mettere in atto tutte le misure tecnologiche necessarie ad impedire la fruizione dell'evento da parte degli utenti.

Altro aspetto molto positivo, specificamente della proposta Capitanio e della proposta Zanella, è la previsione che l'Autorità ordini anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi. Questo aspetto, a nostro avviso fondamentale, mira a contrastare il diffuso fenomeno dei cosiddetti "alias", ovvero le situazioni nelle quali i gestori delle pagine Internet modificano parte del dominio per poter tornare online a seguito di un'ordinanza di blocco.

Tutti e tre i progetti di legge, poi, prendono in considerazione i casi riguardanti la messa a disposizione di contenuti abusivamente offerti in diretta (o assimilabili), stabilendo – altro profilo rilevante – da un lato che il relativo provvedimento sia adottato dall'Autorità senza contraddittorio, dall'altro che la richiesta di blocco debba essere corredata dalla lista dei nomi di dominio e gli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente.

Molto importante anche la previsione che l'AGCOM invii alla Procura della Repubblica l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizio e dei soggetti a cui i provvedimenti sono stati indirizzati.

Eguale di rilievo appare la proposta dell'on.le Butti di istituire una struttura operativa di controllo presso AGCOM, attraverso la quale l'Autorità possa coordinare le modalità attuative dei provvedimenti, che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta. A tale struttura partecipano anche i prestatori di servizio e titolari dei diritti interessati,

SIAE non può, poi, che sottoscrivere la parte delle proposte Capitano e Zanella in cui, a proposito degli obblighi a carico di motori di ricerca, social media e piattaforme, viene previsto che tali soggetti siano tenuti immediatamente ad eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa.
